

«LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE»

ODCEC di Cremona
09 febbraio 2018

Il Nuovo Codice del Terzo Settore: Quadro Generale e Contributo del CNDCEC

1

MAURIZIO POSTAL

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili

La Legge Delega n. 106/2016

2

- ▶ La legge delega **6 giugno 2016 n. 106** prevedeva uno o più decreti legislativi di **riforma del «Terzo Settore»**, intendendo come tale il complesso degli **enti privati** (sono perciò esclusi gli enti pubblici) che **senza scopo di lucro** perseguono **finalità** civiche, solidaristiche e di utilità sociale e in attuazione di tali finalità promuovono e realizzano **attività di interesse generale**.
- ▶ La legge 106 stabilisce che **non fanno parte del Terzo Settore**: formazioni e associazioni politiche, sindacati, le associazioni professionali e quelle di rappresentanza di categorie economiche. La legge 106 non si applica inoltre alle **fondazioni bancarie**, che però concorrono al Terzo Settore ma conservano la propria normativa speciale.
- ▶ Il Governo in attuazione della delega ha emanato nei mesi di luglio e agosto 2017 i seguenti **3 decreti**, entrati in vigore il giorno successivo alla rispettiva pubblicazione:
 - D. Lgs. 3 luglio 2017, 111, **Disciplina del 5 per mille**, pubblicato in G.U. il 18 luglio 2017;
 - D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, **Disciplina dell'impresa sociale**, in G.U. il 19 luglio 2017;
 - D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, **Codice del terzo settore**, in G.U. del 2 agosto 2017.In precedenza era stata emanato il decreto che disciplina il servizio civile nazionale.

I Focus della Riforma/1

3

- La legge delega prevedeva un nuovo quadro unitario degli ETS: in realtà il D. Lgs. 117/2017 ha **CREATO UN SISTEMA DUALE**, sia civilistico che tributario, con **soggetti esclusi** dagli ETS ex lege e altri che resteranno **fuori** dalla sua portata **per scelta**.
- **INTERVENTI LIMITATI SUL CODICE CIVILE**: è stato introdotto il solo art. 42-bis, mentre la delega prevedeva una riforma generale del Libro I del C.C.; finalmente sono possibili **OPERAZIONI STRAORDINARIE tra associazioni e/o fondazioni** in via diretta.
- La **struttura portante** della riforma è il nuovo **REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE**: solo iscrivendosi ad esso, in una delle 7 categorie previste, un ente privato senza scopo di lucro può definirsi ETS (o se di categoria speciale APS, ODV, Ente Filantropico, Società di Mutuo Soccorso o Impresa Sociale) ed applicare le norme previste dai 3 decreti delegati attuativi della Riforma;
- Forte **POTENZIAMENTO DELLA FIGURA DELL'IMPRESA SOCIALE** (prevista nel Codice, il D. Lgs. 117/2017, ma regolata da un apposito decreto, il D. Lgs. 112/2017) per la quale sono previsti: **a)** ampliamento delle **attività** esercitabili; **b) detassazione** degli utili reinvestiti o devoluti ad altre ETS; **c)** possibilità di **remunerare i soci** mediante rivalutazione Istat delle quote e distribuzione dividendi nel limite dell'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5%; **d) detrazioni/deduzioni** per gli investitori e i benefattori. Inoltre è favorito il transito di altri ETS verso l'impresa sociale.
- Le norme civilistiche che riguardano gli ETS lasciano **MOLTO SPAZIO ALLA AUTONOMIA CONTRATTUALE**: quindi è importante scrivere adeguatamente gli **STATUTI degli ETS**.

I Focus della Riforma/2

- ▶ E' stata ridefinita in forma comune a tutti gli ETS la figura del **VOLONTARIO** (Art. 17 CTS).
- ▶ Il Codice per gli ETS contiene una propria **DISCIPLINA TRIBUTARIA** e proprie **AGEVOLAZIONI** nel settore delle imposte dirette e indirette (ma non per l'Iva), che dovrebbero essere compatibili con i limiti previsti dalla UE.
- ▶ La riforma prevede per gli ETS una **FORTE ACCENTUAZIONE DI ACCOUNTABILITY E CONTROLLI**: sono previsti il **Registro unico** nazionale pubblico consultabile on line; per gli ETS riconosciuti la **costituzione per atto pubblico** con un controllo di legalità ab origine; la redazione e il deposito del **bilancio di esercizio** (per ETS non piccoli oltre 220,000 di ricavi in forma non semplificata); oltre certi limiti dimensionali la redazione e il deposito del **bilancio sociale**; la nomina di un **organo di controllo** interno; oltre certi limiti di dimensione la **revisione legale**; le **verifiche periodiche** sulla regolarità amministrativa svolte dall'ufficio del RUNTS o dalle RETI di adesione; tutto ciò crea un sistema di enti la cui corretta gestione e la conoscibilità da parte di associati delle attività e terzi dovrebbero essere garantita.
- ▶ Il sistema dei **CONTROLLI AMMINISTRATIVI** è fondato sull'Ufficio del Registro Unico Nazionale e prevede forme di **AUTOCONTROLLO** da parte delle Reti Nazionali di adesione e/o dei Centri Servizi del Volontariato (CSV), con una formula simile a quella esistente nel sistema delle cooperative.

ETS: Principi ispiratori e inquadramento/I

5

- Come si è detto la **L. 106/2017** già **esclude in partenza dal sistema degli ETS (enti del terzo settore) alcuni soggetti**: i partiti politici, i sindacati, gli enti pubblici, le associazioni professionali e di categoria, gli enti sottoposti alla direzione e coordinamento dei precedenti. Esclude non dal Terzo Settore ma dalla applicazione del D. Lgs. 117/2017 (CTS) le fondazioni bancarie.
- Secondo il Codice del Terzo Settore (CTS) **non** potranno iscriversi al RUNTS - e resteranno perciò assoggettati alle norme del Cod. Civ. e, tributariamente, del T.U.I.R. - gli enti che **non svolgono in via principale** o esclusiva una o più delle **attività «di interesse generale»** di cui all'art. 5 del CTS o che se le svolgono lo fanno con **scopo** di lucro o con **finalità diverse** da quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- E' prevedibile che, anche se ammessi all'iscrizione, **molti piccoli enti preferiranno non iscriversi al RUNTS e non divenire ETS** (enti del terzo settore) per evitare i costi amministrativi e di *governance* conseguenti, ritenendoli superiori ai vantaggi tributari e/o finanziari e/o alle facilitazioni nei rapporti con la P.A. riconosciuti agli ETS
- Inoltre enti, come le **ASD** (associazioni sportive dilettantistiche), non si iscriveranno per **arbitraggio fiscale** (in quanto è più favorevole l'attuale regime forfetario previsto dalla L. 398/1991, non abrogata dal Codice solo per questi enti ma non riconosciuta applicabile agli ETS).

ETS: Principi ispiratori e inquadramento/II

- Infine, nonostante l'art. 4, comma 1 preveda tra gli ETS anche «.. *gli altri enti di carattere privato diversi dalle società ..*», resta presente il **dubbio circa la iscrivibilità** nel RUNTS degli **enti** che, pur avendo le altre caratteristiche (attività, scopo e finalità) necessarie, sono **diversi da quelli tipizzati** nei Titoli IV (associazioni e fondazioni) e V (ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali, reti associative e società di mutuo soccorso) del Codice, come ad esempio i Comitati e i Trust.
- Quindi il sistema introdotto dal D. Lgs. 117/2017 (CTS – Codice del terzo settore) ha **natura duale**; a regime esiteranno infatti:
 - enti **non iscritti** al RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore) e regolati ancora dal Cod. Civ. e dal TUIR;
 - enti **iscritti** volontariamente al RUNTS (registro unico), che soli posso definirsi ETS e che sono regolati dal Codice del Terzo Settore (art. 11, D. Lgs. 117/2017).
- Anche per il **riconoscimento della personalità giuridica** la prima categoria conserva le attuali procedure. La seconda ottiene il riconoscimento dall'Ufficio del RUNTS (dopo il vaglio del notaio che roga l'atto pubblico di costituzione). Per gli ETS sono omogeneizzati i limiti patrimoniali minimi per il riconoscimento (15 mila e 30 mila euro).

ETS: Principi ispiratori e inquadramento/III

- ▶ Per enti iscritti al RUNTS, che soli possono definirsi ETS, il nuovo Codice lascia ampi vuoti normativi nella **disciplina civilistica** (es. convocazione e maggioranze dell'assemblea): in questi casi l'art. 3 richiama anche per gli ETS l'applicazione delle **norme del Cod. Civ.**; ma poiché anch'esse sono piuttosto sintetiche, saranno fondamentali **previsioni contenute negli statuti**. In ogni caso prevalgono su CTS e su Cod. civ. eventuali **norme speciali** di settore (non abrogate dal CTS, ad es. per società di mutuo soccorso, coop. sociali, ecc.). Diviene perciò fondamentale predisporre in maniera corretta e completa lo statuto degli ETS.
- ▶ Gli ETS si dividono nelle **seguenti 7 categorie** (a cui corrispondono le **sezioni** del RUNTS – art. 46):
 1. **Organizzazioni di volontariato** (ODV)
 2. **Associazioni di promozione sociale** (APS)
 3. **Enti filantropici** (nuova categoria)
 4. **Imprese sociali** (che sono però specificamente regolate dal D. Lgs. 112/2017; sono tali di diritto le cooperative sociali)
 5. **Reti associative**
 6. **Società di mutuo soccorso**
 7. **Altri enti del Terzo Settore**: categoria residuale che comprende associazioni (riconosciute e non) e fondazioni; non è chiaro se vi possono rientrare anche «*altri enti di carattere privato non iscritti nelle precedenti categorie*» (cfr. art. 4, co. 1, D. Lgs.117/2017).

ETS: Principi ispiratori e inquadramento/IV

- Condizione per poter essere ETS è essere un ente privato non escluso soggettivamente, che persegue la gestione in via esclusiva o principale:
 1. **senza scopo di lucro**
 2. **con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**
 3. di **una o più delle 26 attività di interesse generale** elencate nell'art. 5 del Codice
- Le attività dell'art. 5 sono in parte quelle già previste dalle normative precedenti (p.es. per gli ODV o per le Onlus). **Alcune attività sono però nuove**, come ad es. la **riqualificazione di immobili pubblici** non utilizzati o di **beni confiscati alla criminalità organizzata** o le attività svolte nell'ambito o a favore di **filieri del commercio equo e solidale**.
- Inoltre non è **mai** richiesto lo svolgimento nei cfr. di **soggetti svantaggiati**, come in precedenza accadeva per le Onlus.
- Anche lo **sport dilettantistico** è elencato tra le attività di interesse generale: quindi le ASD possono divenire ETS, salvo verificare la coerenza di scopo e finalità (ed eventuali problemi statutari)
- L'elenco delle attività di interesse generale potrà essere **aggiornato** con DPCM

ETS: Principi ispiratori e inquadramento/V

9

- Gli **ETS possono svolgere** oltre alle attività di interesse generale anche **attività diverse**, purché:
 1. **secondarie** rispetto alle attività generali, in termini di risorse impiegate
 2. **strumentali** a queste
 3. e se **previste dallo statuto** (art. 6).
- I **criteri e limiti** delle attività secondarie e strumentali saranno fissati con D.M.
- Gli ETS possono altresì svolgere **raccolte di fondi** anche in **forma organizzata e continuativa** (novità - art. 7); ma vi sono conseguenze tributarie se non occasionali, art. 79, 4, lett. a)
- Anche per le raccolte di fondi le **linee guida** saranno stabilite con D.M.
- Il **patrimonio** dell'ETS è **vincolato** alla attività statutaria e alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: è quindi **vietata la distribuzione** di utili o avanzi, in via diretta o indiretta (perciò l'art. 8 pone limiti agli emolumenti, retribuzioni, prezzi e oneri finanziari pagati a organo sociali o associati)
- In **caso di scioglimento** dell'ETS il **patrimonio deve essere devoluto ad altri ETS** (secondo lo statuto) o alla Fondazione Italia Sociale, previo parere dell'ufficio del RUNTS (art. 9)

ETS: Atto costitutivo e Statuto

10

- L'art. 21 CTS elenca i **contenuti minimi dell'atto costitutivo**, senza sanzioni di nullità in caso di mancanza di alcuni. Precisa che in caso di contrasto tra previsioni dell'atto costitutivo e dello statuto prevale il secondo.
- La costituzione degli ETS (riconosciuti ?) deve essere fatta nella **forma dell'atto pubblico**. Il **notaio** esercita il primo **controllo di legalità** sulla costituzione dell'ETS (riconosciuti?) e deve chiederne l'iscrizione entro 20 giorni presso l'ufficio del RUNTS.
- Per il **riconoscimento della personalità giuridica** di un ETS il **patrimonio minimo** è una somma liquida di 15 mila euro per le associazioni e di 30 mila euro per le fondazioni. Se il patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro il valore deve risultare da una relazione giurata allegata all'atto costitutivo.
- Anche le **modificazioni** dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare nella stessa forma iniziale (da atto pubblico).
- L'atto costitutivo può prevedere **criteri per l'ammissione** di nuovi associati, ma questi non possono essere discriminatori (principio della porta aperta).
- Non è presente un divieto di **cedibilità delle quote associative**, salvo che per le APS (art. 35, comma 2); ma recentemente la Cassazione ne ha disconosciuto la possibilità.

ETS: Assemblea

- L'art. 24 prevede che nell'assemblea delle associazioni **ogni associato ha un voto**. Solo agli ETS che siano a loro volta associati lo statuto può attribuire più voti, ma fino a un massimo di 5.
- Il Codice non stabilisce i **quorum costitutivi o deliberativi** e le regole di funzionamento delle assemblee: si dovrà fare riferimento alla disciplina del Libro I del Cod. Civ. per quanto non disposto dallo statuto (perciò p.es. vale l'art. 21 cod.civ. che stabilisce l'esclusione degli amministratori dal voto sul bilancio; possono quindi sorgere problemi nelle piccolissime realtà, con pochi soci).
- L'art. 25 del CTS elenca le **competenze inderogabili** dell'assemblea (ma derogabili per le associazioni con oltre 500 associati).
- Anche il **recesso** e l'**esclusione** dell'associato non sono regolati dal CTS e si applica perciò l'art. 24 cod. civ.

ETS: Organo di amministrazione

- L'art. 26 prevede la presenza obbligatoria di un organo amministrativo composto per la **maggioranza** da **persone fisiche associate** o designate dagli enti associati.
- L'atto costitutivo può richiedere **specifici requisiti** di onorabilità, professionalità ed indipendenza (codici di comportamento fissati da associazioni di rappresentanza o da reti associative)
- Vi possono essere nello statuto riserve di nomina favore di altri ETS, di enti religiosi o senza scopo di lucro, di lavoratori o utenti, ma la **maggioranza** deve essere nominata dalla assemblea.
- Si applicano le regole di **ineleggibilità** e decadenza dell'art. 2382 c.c. Gli effetti del **conflitto di interessi** sono regolate dall'art. 2475-ter c.c.
- Il CTS è **mancante di gran parte della disciplina** di funzionamento dell'organo amministrativo. E' fondamentale che lo statuto riempia il vuoto normativo.
- La disciplina della **rappresentanza** (art. 26, co. 7) prevede che le limitazioni dei poteri iscritte al RUNTS sono opponibili ai terzi.

ETS: Organo di controllo interno/I



20

➔ L'art. 30 prevede che **deve essere nominato** un organo di controllo, anche monocratico:

1. nelle **fondazioni**

2. nelle **associazioni**, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore quando siano **superati** per due esercizi consecutivi **due dei seguenti limiti**:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro

- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

L'obbligo della nomina cessa se due dei tre limiti non sono superati per due esercizi consecutivi

3. negli ETS con **patrimoni destinati** (art.10, CTS)

➔ **Caratteristiche e qualifiche**: art.2399, c.c.; almeno uno dei soggetti è un professionista qualificato, in quanto scelto tra le categorie di cui all'art.2397, co.2, c.c.. Mancano le norme sulle modalità di svolgimento dell'attività e sulla relazione al bilancio.

➔ **Relazione**: il **bilancio sociale** dà atto degli esiti dell'attività di monitoraggio sul perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art.30, co.7); l'organo di controllo tiene conto delle (eventuali) **denunzie** nella relazione all'assemblea (art.29, co.2)

ETS: Organo di controllo interno/II



21

- L'organo di controllo **vigila** :
 - sull'osservanza della **legge** e dello **statuto** e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle **disposizioni del D. Lgs 231/2001**, qualora applicabili
 - sulla adeguatezza dell'**assetto organizzativo, amministrativo e contabile** e sul suo concreto funzionamento
 - ha compiti di **monitoraggio dell'osservanza delle finalità** civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8; nel bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio delle finalità svolto;
 - attesta che il **bilancio sociale** sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14
 - esercita inoltre il **controllo contabile** nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto (la norma non è chiara, perché usa la definizione «controllo contabile» come sinonimo di «revisione legale»; inoltre sembra prevedere l'applicazione della revisione sotto la soglia dell'art. 31 se un componente dell'organo è un revisore).
- I componenti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad **atti di ispezione** e di controllo.

ETS: Revisione legale dei conti



L'art. 31 prevede che, salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6 (controllo contabile dell'organo di controllo), deve essere nominato un soggetto **incaricato della revisione legale**:

- nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, e nelle fondazioni del Terzo settore, quando queste superano per **due esercizi** consecutivi **due dei seguenti limiti**:

- totale dell'**attivo** dello stato patrimoniale: **1.100.000,00** euro

- **ricavi**, rendite, proventi, entrate comunque denominate: **2.200.000,00** euro

- **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: **12** unità;

l'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i limiti non sono superati;

- negli ETS con **patrimoni destinati** (art.10, CTS).

■ **Qualifiche**: il revisore legale dei conti o la società di revisione legale devono essere iscritti nel registro del MEF

ETS: Denunzia al tribunale e all'organo di controllo

- L'art. 29 prevede che almeno **un decimo degli associati**, l'**organo di controllo**, il **soggetto incaricato** della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero **possono agire ai sensi dell'articolo 2409** del codice civile, in quanto compatibile, cioè denunciare eventuali gravi irregolarità, che può ordinare l'ispezione giudiziaria dell'ETS, convocare l'assemblea per provvedimenti, giungendo nei casi più gravi a nominare un amministratore giudiziario.
- **Ogni associato**, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute che hanno più di 500 associati, **può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo**, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, co. 2, Cod. Civ., vale a dire indagare senza indugio sui fatti denunciati.

Ets: Responsabilità organi sociali

- ▶ Secondo l'art. 28 «*Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti **rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi**, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 -bis , 2394, 2394 -bis , 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili*».
- ▶ Art. 2392: responsabilità solidale verso l'ente
- ▶ Art. 2393: azione sociale di responsabilità esercitata dall'ente
- ▶ Art. 2393-bis: azione sociale di responsabilità esercitata dagli associati
- ▶ Art. 2394: responsabilità verso i creditori sociali
- ▶ Art. 2394-bis: azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali
- ▶ Art. 2395: azione individuale dell'associato o del terzo
- ▶ Art. 2396: responsabilità del direttore generale
- ▶ Art. 2497: responsabilità degli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento
- ▶ Art. 15, D. Lgs. 39/2010: responsabilità dei revisori legali dei conti.

Registro Unico Nazionale del III Settore

- ▶ Entro il **3.8.2018** un **DM definisce le procedure** per l'iscrizione al RUNTS e le regole per la sua gestione, con omogeneità sul territorio nazionale, i collegamenti con il Registro delle imprese (art. 53), nonché le modalità di trasmigrazione degli enti iscritti nei registri regionali degli ODV e delle APS (art. 54, co. 1)
- ▶ Le **Regioni** entro **180 gg.** successivi disciplinano i provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli ETS; inoltre entro **6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica** rendono operativo il Registro.
- ▶ Come detto l'**iscrizione** al RUNTS è facoltativa, ma essa è **condizione per essere ETS e per fruire delle agevolazioni** finanziarie, civilistiche e fiscali previste dalla riforma normativa del settore.
- ▶ L'iscrizione comporta però la **soggezione ai controlli** dell'ufficio del RUNTS. In particolare ogni 3 anni sarà verificata la permanenza dei requisiti degli ETS.
- ▶ Il RUNTS è **diviso in 7 sezioni**. Per ciascun ETS devono risultare una **serie di dati**, tra gli altri gli amministratori e i loro poteri, l'**atto costitutivo** e le sue modifiche, le deliberazioni relative alle operazioni straordinarie, lo scioglimento e la cancellazione. Ma anche i **bilanci** e i **bilanci sociali**. All'aggiornamento sono tenuti gli amministratori.

I Controlli

- I **controlli sulle Fondazioni** previsti dagli articoli 25, 26 e 28 del Cod. da parte dell'Autorità governativa sono esercitati per le Fondazioni iscritte dall'ufficio del RUNTS (art. 90).
- Per tutti gli ETS sono previste **sanzioni specifiche impartite dall'Ufficio del RUNTS** a carico degli amministratori che violano disposizioni del Codice non depositando i bilanci al Registro, distribuendo utili o avanzi in forma diretta o indiretta, devolvendo il patrimonio e contro chi utilizza illegittimamente gli acronimi o le dizioni di ETS, APS o di ODV (art. 91).
- Il Minlavoro **vigila sul sistema** di registrazione degli ETS, promuove l'**autocontrollo** degli ETS autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative nazionali e dei CSV (art. 92).
- Gli **uffici territoriali del RUNTS** esercitano i **controlli sui requisiti** per l'iscrizione degli ETS, l'effettivo **perseguimento delle finalità** previste e l'**adempimento degli obblighi** derivanti dall'iscrizione. Le **reti associative e i CSV** specificamente autorizzati possono svolgere queste stesse attività nei confronti degli aderenti sotto la vigilanza del Ministero (art. 93).
- Sono previsti **controlli autonomi** della Amministrazione finanziaria sui requisiti degli ETS per essere beneficiari di agevolazioni tributarie connesse all'iscrizione al RUNTS (art. 94).
- E' prevista l'obbligo di **contraddittorio preventivo** a pena di nullità dell'avviso di accertamento .

Il volontariato nel CTS

- Il CTS **sostituisce** la **L. 266/1991** (legge quadro del volontariato) e **ila L. 383/2000** (legge sulle Associazioni di promozione sociale). Sia gli ODV sia le APS dall'entrata in vigore del RUNTS diventano ETS con iscrizione automatica curata dalle Regioni.
- L'art. 17 del CTS **definisce il volontariato in forma comune** a tutti gli ETS; al co. 2 afferma: « il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà ».
- Il comma 5 consegue alla definizione la **incompatibilità del volontario con qualsiasi forma di lavoro** subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto retribuito con l'ente.
- Il volontario ha **diritto al rimborso delle spese sostenute** nella misura preventivamente deliberata dall'associazione. Continuano a **non essere ammessi rimborsi a forfait**, ma il co. 4 **consente il rimborso di spese autocertificate nel limite di 10 euro giornalieri e di 150 euro mensili**. L'associazione deve regolamentare preventivamente i casi in cui l'autocertificazione è ammessa (norma esclusa per donazioni di sangue e organi).

Le Organizzazioni di Volontariato/I

- I volontari «non occasionali» (art. 17, co.1) devono essere iscritti nell'apposito **registro**
- I volontari **iscritti devono essere coperti da assicurazione** contro gli infortuni e le malattie connesse all'attività e contro i danni provocati a terzi (art. 18, che prevede un DM entro 6 mesi, che disporrà meccanismi assicurativi semplificati)
- Le **ODV** possono essere **associazioni riconosciute o non** riconosciute, costituite da almeno **7 persone** fisiche o almeno 3 altre ODV. L'attività deve essere svolta prevalentemente **verso terzi**, con riferimento a una o più delle **attività di interesse generale** previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo **prevalente** delle **prestazioni dei volontari associati**.
- Sono ammessi come associati nel limite del 50% altri ETS, con voto plurimo fino a 5.
- Le ODV possono impiegare **lavoratori dipendenti/o autonomi** solo «nei limiti necessari al loro regolare funzionamento» o a «qualificare o specializzare l'attività svolta». In ogni caso il loro numero **non deve superare il 50%** del numero dei volontari.

Le Organizzazioni di Volontariato/II

- Per le **attività di interesse generale** svolte (art. 5) le ODV possono ricevere solo il **rimborso delle spese** effettivamente sostenute e documentate (art. 33, co. 3)
- Le ODV possono inoltre **raccogliere altre risorse finanziarie dalle seguenti fonti**: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e **raccolte fondi** previste dall'art. 7.
- Possono inoltre svolgere le **attività secondarie e strumentali** statutariamente consentite secondo le previsioni dell'art. 6 .
- In merito alla governance degli ODV gli **amministratori** devono essere persone fisiche associate ovvero indicate da eventuali altri ODV associati. Si applicano le norme sulla ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c.
- Ai componenti degli **organi sociali**, in quanto anch'essi volontari, non può essere attribuito **alcun compenso**, ma solo il rimborso delle spese sostenute per l'attività. Fa **eccezione** il componente l'organo di controllo che abbia la qualifica di revisore legale iscritto (art. 34).

Le Organizzazioni di Volontariato/III

- ▶ Gli artt. 84 e 86 del Codice prevedono le **norme tributarie particolari** che interessano i nuovi ODV e le nuove APS
- ▶ L'art.84 stabilisce che oltre alle attività considerate non commerciali per tutti gli ETS dai commi 1 e 2 dell'art. 79, **per le sole ODV sono de-commercializzate anche le seguenti attività, purché non vi sia un'organizzazione predisposta ai fini di concorrenza sul mercato:**
 1. vendita di beni ricevuti da terzi a titolo gratuito e curata direttamente (senza intermediari);
 2. vendita di beni prodotti dagli assistiti o dai volontari e curata direttamente (senza intermediari);
 3. somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
- ▶ I **redditi degli immobili** di proprietà destinati in via esclusiva alla attività non commerciale sono **esenti da IRES**.
- ▶ L'art.86 prevede, per le ODV e per le APS, un **regime forfettario più favorevole di quello previsto per la generalità degli ETS** dall'art. 80; si applica per ricavi commerciali fino a 130.000 euro con un **coefficiente di redditività dell'1%** (3% per le APS).
- ▶ Le ODV (e le APS) **in regime forfettario non operano le ritenute IRPEF e ai fini IVA**, salvo opzione per l'applicazione nei modi ordinari, **non sono tenute ad applicare l'imposta sulle operazioni attive**, non possono detrarre l'imposta sugli acquisti, non versano l'imposta periodicamente, salvo che nei casi di reverse charge, e non sono tenute agli altri obblighi previsti dal D.P.R. 633/72.

Le Associazioni di Promozione Sociale/I

- Il Codice ha **integralmente rivisto anche la disciplina** delle associazioni di promozione sociale. Rispetto alla Legge 383/2000 che consente diverse forme giuridiche, purché vi sia svolgimento di attività aventi «rilevante utilità collettiva» a beneficio degli associati o dei terzi, **il D.Lgs. 117/2017 fissa la tipologia degli enti (art. 35) e le attività esercitabili** (che sono le attività di interesse generale elencate nell'art. 5).
- Le APS ora devono essere **costituite in forma di associazione, riconosciuta o non, da almeno 7 persone fisiche** o da almeno 3 altre APS per lo svolgimento di una o più attività di cui all'art. 5.
- Lo statuto può prevedere che **possono far parte della compagine sociale altri ETS o enti senza scopo di lucro**, purché non siano prevalenti rispetto alle altre APS associate (previsione non applicabile agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI con almeno 500 associazioni).
- Il Codice **esclude dalle APS i circoli e le associazioni che prevedono limitazioni all'accesso nella compagine sociale** con riferimento a condizioni di censo o altre caratteristiche discriminatorie, o che prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa o, infine, collegano la partecipazione ad azioni o quote.

Le Associazioni di Promozione Sociale/II

38

- Le APS come in passato **si avvalgono in via prevalente dell'attività di volontariato non remunerata degli associati** e devono contenere nella denominazione l'indicazione APS.
- Possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo quando ciò sia necessario per lo svolgimento dell'attività o per il perseguimento delle finalità; **il numero dei lavoratori impiegati non può superare il 50% del numero dei volontari** o il 5% degli associati (quest'ultimo limite non è presente per le ODV).
- L'art. 85 co.1 del Codice **de-commercializza tutti i corrispettivi specifici ricevuti per le attività statutarie, purché** ciò avvenga:
 - in diretta attuazione degli **scopi** istituzionali
 - a **favore dei propri associati e dei familiari** conviventi degli stessi ovvero degli associati di altre APS che svolgono la stessa attività e che appartengono alla stessa organizzazione locale o nazionale, ovvero nei confronti di enti composti per almeno il 70 % da altri ETS per lo svolgimento di servizi strumentali al Terzo Settore
- L'art.85 co.2 **de-commercializza anche le cessioni anche a terzi di pubblicazioni** destinate prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi dietro corrispettivo (es. bollettino periodico)

Le Associazioni di Promozione Sociale/III

- ▶ Sono considerate **invece sempre commerciali anche verso gli associati** le cessioni di beni nuovi, la somministrazione di alimenti e bevande, i servizi idrici o di erogazione di energia elettrica, gas, vapore, le prestazioni alberghiere, di vitto ed alloggio, di trasporto, di deposito, ecc. analogamente a quanto previsto dall'art. 148 co.4 TUIR.
- ▶ Come già previsto nell'art. 148 co. 5 TUIR **per le APS con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni, non è commerciale la somministrazione di alimenti e bevande** effettuata presso le sedi istituzionali **nonché l'organizzazione di viaggi turistici** quando:
 - si tratti di attività strettamente complementari a quelle istituzionali a favore di associati e familiari conviventi;
 - l'APS non si avvalga di strumenti pubblicitari o promozionali rivolti a terzi.
- ▶ E' confermata come nella L.383/2000 l'**esclusione delle quote** e contributi sociali dall'**imposta sugli intrattenimenti**.
- ▶ Sono inoltre **de-commercializzati i proventi derivanti dalla vendita a terzi di beni ricevuti dalla APS a titolo gratuito** ai fini di sovvenzione, purché la vendita sia curata direttamente (senza intermediari) e non sia organizzata per concorrere sul mercato.
- ▶ Il **reddito degli immobili** di proprietà destinati all'attività non commerciale **è esente da IRES**.

Le Associazioni di Promozione Sociale/IV

- L'art.86 prevede, per le ODV e per le APS, **un regime forfettario più favorevole di quello previsto per la generalità degli ETS** dall'art. 80; si applica per ricavi commerciali fino a 130.000 euro con un coefficiente di redditività del 3% (1% per le ODV).
- Le **ODV e le APS in regime forfettario non operano le ritenute IRPEF e ai fini IVA**, salvo opzione per l'applicazione nei modi ordinari, **non sono tenute ad applicare l'imposta sulle operazioni attive**, non possono detrarre l'imposta sugli acquisti, non versano l'imposta periodicamente, salvo che nei casi di reverse charge, e non sono tenute agli altri obblighi previsti dal D.P.R. 633/72.

Gli Enti Filantropici

- Sono una **nuova categoria di ETS** prevista dal Codice (artt.37-39) costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione *«al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale»*.
- La **denominazione** degli Enti Filantropici deve contenere la relativa indicazione.
- Le **risorse** degli EF derivano principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni lasci testamentari, rendite patrimoniali e raccolte fondi; gli **statuti** devono stabilire le modalità di raccolta, gestione ed erogazione delle risorse.
- Il **bilancio sociale** degli EF deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio.
- Il **regime fiscale** è quello previsto in via generale dal Codice per gli ETS.

L'Impresa Sociale/I

42

- ▶ Per le Imprese Sociali il Codice rinvia al **D.Lgs. n. 112/2017** (norma parallela al Codice prevista dalla Legge delega e in vigore dal 20.07.2017), il quale prevede che le sue disposizioni siano integrate dal CTS e dal CC; le cooperative sociali e i loro consorzi sono imprese sociali ex lege ma restano disciplinati innanzitutto dalla L. 381/1991.
- ▶ Possono acquisire la **qualifica di Impresa Sociale tutti gli enti privati, comprese le società**, che applicando in D. Lgs. 112/2017 e che:
 1. esercitano in via stabile e principale una delle «attività d'impresa di interesse generale» indicate nell'art. 2;
 2. senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 3. adottando modalità di gestione responsabile e trasparente;
 4. favorendo il più ampio coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti interessati.
- ▶ **Non possono** essere Imprese Sociali le società con **unico socio persona fisica**, le **pubbliche amministrazioni** e gli enti che possono **erogare beni e servizi a favore dei soci** o associati.
- ▶ È possibile acquisire la qualifica di IS **anche** da parte degli **enti religiosi**, limitatamente alle attività di cui all'art.2, se gestite in base a un regolamento formalizzato che recepisce le previsioni del D.Lgs. 112/2017

L'Impresa Sociale/II

43

- ▶ Per l'individuazione delle **attività di impresa di interesse generale** l'art. 2 ha ampliato il relativo elenco, **aggiungendo** a quelle già contemplate dal D.Lgs. 155/2006 nuovi settori quali: ricerca scientifica, attività culturali turistiche o ricreative, housing sociale, commercio equo e solidale, inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate, microcredito, agricoltura sociale, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ed altre.
- ▶ Lo svolgimento delle suddette **attività di interesse generale deve essere prevalente** con riferimento all'incidenza percentuale dei relativi ricavi, che deve essere **superiore al 70%**.
- ▶ Indipendentemente dall'attività svolta, **si considera comunque di interesse generale** l'attività di impresa che **impieghi per oltre il 30%** degli occupati, persone rientranti nelle categorie di **lavoratori svantaggiati o disabili**.
- ▶ La **costituzione** della IS deve avvenire **per atto pubblico** che espliciti il carattere sociale dell'impresa conformemente al D.Lgs. 112/2017, indicando in particolare: un oggetto sociale che corrisponda alle attività di interesse generale di cui all'art. 2 e l'assenza di scopo di lucro di cui all'art. 3.
- ▶ L'atto costitutivo deve essere iscritto nella **sezione speciale del Registro delle imprese** con valenza costitutiva.
- ▶ La **denominazione** e gli **atti** devono contenere l'indicazione di «Impresa Sociale».

L'Impresa Sociale/III

- In via generale la IS **destina tutti gli utili** ed avanzi **alla attività statutaria** con incremento del patrimonio netto. E' perciò **in genere vietata la distribuzione**, anche indiretta, di utili, avanzi e riserve a soci, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o scioglimento.
- Per favorire la **raccolta di capitale di rischio** per le IS costituite in forma di società commerciali è consentito inserire nello statuto la possibilità di remunerare i soci con **aumenti gratuiti del capitale sociale**, nei limiti della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, o con l'**erogazione di dividendi** non superiori all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati del 2,5%.
- Tutte le IS possono altresì erogare parte degli **utili in favore di altri ETS** diversi dalle Imprese Sociali, che non siano ad esse legati, per la promozione di specifici progetti di utilità sociale.
- L'**insieme delle destinazioni** dell'utile indicate nei due punti precedenti, deve in ogni caso essere **inferiore al 50% dell'utile annuale**, dedotte eventuali perdite maturate in precedenza.

L'Impresa Sociale/IV

45

- L'art. 4 del D.Lgs.112/2017 prevede che **si applichino le norme sulla direzione e coordinamento** previste dal Cod.Civ. e dall'art. 2545 septies C.C. per il gruppo cooperativo paritetico; si considera in ogni caso esercitare l'attività di direzione e coordinamento il soggetto che può nominare la maggioranza del CdA della IS.
- I **gruppi di IS devono depositare al Registro Imprese l'accordo** di partecipazione e il bilancio consolidato.
- Le **società con unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro, gli enti della P.A. non possono esercitare la direzione e coordinamento**, né avere il controllo di un'impresa sociale.
- Ai fini della trasparenza il D.Lgs.112/2017 prevede la tenuta delle **scritture contabili** di cui all'art. 2214 e seg. C.C., la predisposizione e il deposito del **bilancio di esercizio** in base alle **norme del Cod.Civ.** (2423 e seg., 2435 bis o 2435 ter).
- Le IS devono predisporre e depositare anche il **bilancio sociale**, redatto secondo le **linee guide** che saranno fornite dal Ministero del Lavoro.
- Salvo norme più restrittive che possono riguardare le IS in forma societaria, **tutte devono nominare uno o più sindaci** aventi i requisiti previsti dall'art. 2397, co.2 e 2399 C.C.; ai sindaci sono attribuite oltre alle ordinarie funzioni previste dal Cod.Civ., il compito di vigilare **sull'osservanza delle finalità** sociali e di attestare la **conformità del bilancio sociale** alle linee guida; quest'ultimo deve dare atto della verifica sull'osservanza delle finalità effettuata dai sindaci.
- Salvo anche in questo caso eventuali disposizioni più restrittive, se la società supera per due esercizi consecutivi **i limiti di cui all'art. 2435-bis C.C.**, deve essere attribuita la **revisione legale** ad un revisore iscritto esterno o ad un collegio sindacale formato da revisori iscritti.

L'Impresa Sociale/V

46

- ▶ **Le misure fiscali** applicabili alle IS sono contenute nell'art. 18 del D.Lgs. 112/2017 ma saranno **operative solo dopo l'autorizzazione** della Commissione UE.
- ▶ Gli **utili** e gli avanzi di gestione che l'assemblea **destina alle riserve indivisibili, non sono assoggettati alle imposte sui redditi**, ma restano in sospensione di imposta, a condizione che siano effettivamente impiegati entro il secondo periodo d'imposta successivo nell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
- ▶ Sono **esclusi dall'imponibile** delle imposte sui redditi **anche gli utili portati ad aumento gratuito** del capitale sociale dei soci nei limiti della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
- ▶ Le **IS sono escluse** dalla disciplina delle **«società di comodo»**, sia da quella delle società in perdita sistematica; inoltre **non sono soggette agli studi di settore**, ai parametri e ai nuovi ISA.
- ▶ A **favore degli investitori** nelle IS sono previste misure simili a quelle riservate alle start up e PMI innovative; **precisamente:**
 1. **detrazione IRPEF** per le persone fisiche pari al **30%** dell'investimento nel capitale sociale di una IS, con un limite massimo di 1 milione di euro per periodo di imposta;
 2. **deduzione IRES** per i conferimenti nei capitali sociale pari al **30%** dell'investimento, la cui misura non può oltrepassare 1,8 milioni di euro per periodo d'impostaPer entrambe le agevolazioni è prevista una **durata minima** dell'investimento di tre anni.
- ▶ L'art. 18 consente alle IS l'utilizzo di **portali on line per la raccolta di capitali** tra i risparmiatori (il cd. crowdfunding) attraverso l'offerta pubblica di strumenti finanziari finalizzati.

Le Norme Finanziarie a favore degli ETS

- ▶ L'art. 67 del CTS prevede la possibilità per le ODV l'applicazione delle **provvidenze creditizie e fidejussorie già previste per le cooperative** e i loro consorzi, se hanno ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di interesse generale inerenti alle finalità istituzionali.
- ▶ L'art. 68 prevede che i **crediti delle APS e degli ODV** derivanti dallo svolgimento delle attività generali, hanno **privilegio generale sui beni mobili** del debitore ai sensi dell'art. 2751bis del C.C., analogamente a taluni tipi di cooperative.
- ▶ L'art. 69 prevede che **lo Stato e le Regioni promuovano** l'accesso degli ETS ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e agli altri **finanziamenti europei** per progetti istituzionali.
- ▶ L'art. 70 stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali possono prevedere **l'utilizzazione non onerosa di beni** immobili e mobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli ETS; questi ultimi possono essere autorizzati in forma semplificata a somministrare alimenti e bevande nelle predette manifestazioni.
- ▶ L'art. 71 prevede che le **sedi degli ETS**, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso urbanistiche; lo Stato, Le Regioni e gli Enti locali possono concedere in **comodato trentennale** beni disponibili agli ETS, ad eccezione delle IS.

Le Abrogazioni e le Norme Transitorie/1

48

- Dal **3 agosto 2017** sono in vigore in via generale le norme del **D. Lgs. 117 sugli ETS**, tranne le deroghe previste e le attività subordinate alla emanazione dei decreti regolamentari.
- **Entro 12 mesi, quindi entro il 03/08/2018**, dovranno essere emanati **alcuni DM relativi al RUNTS**: definizione attività diverse dell'art. 6, schemi di bilancio, linee guida per il bilancio sociale, statuti standard, ecc.
- L'art. 101 co. 2 stabilisce che **fino all'operatività del RUNTS continuano ad applicarsi le norme previgenti agli enti iscritti nei registri delle Onlus, ODV, APS e IS**, purché questi si adeguino alle disposizioni del CTS entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore; entro la stessa data questi enti possono **modificare i propri statuti** con le modalità e le maggioranze dell'assemblea ordinaria.
- Il successivo comma 3 prevede che **in attesa dell'avvio del RUNTS il requisito dell'iscrizione è soddisfatto** dagli ETS **con l'iscrizione ad uno dei registri previsti oggi** dalle normative di settore: quindi Onlus, ODV e APS iscritte sono da considerare già ETS dal 3,8,2017.
- Il successivo comma 8 prevede che la perdita della qualifica di Onlus a seguito dell'**iscrizione nel RUNTS, anche in qualità di IS, non integrerà un'ipotesi di scioglimento dell'ente**; anche per gli altri enti associativi l'iscrizione nel RUNTS, anche in qualità di IS, non realizzerà un caso di scioglimento dell'ente.

Le Abrogazioni e le Norme Transitorie/2

49

- ▶ Quindi gli **enti costituiti prima** dell'entrata in vigore dei decreti dispongono di un **ampio periodo** per **adeguare gli statuti** alla riforma (18 mesi per i futuri ETS e 12 mesi per le imprese sociali), anche modificando la forma giuridica.
- ▶ Gli **enti che si costituiscono dopo** l'entrata in vigore dei decreti ma prima dell'operatività del Registro Unico **possono iscriversi ai vecchi registri** (Onlus, APS, ODV o Imprese sociali), che continuano ad operare fino all'effettiva istituzione del nuovo Registro; è necessario che i nuovi enti rispettino i requisiti previsti dal CTS (dal D. Lgs. 112 per le imprese sociali), laddove non incompatibili con le disposizioni antecedenti applicabili ai soggetti iscritti o iscrivibili nei suddetti registri (p. es.: un ODV o una APS dovrebbero rispettare il numero minimo di 7 associati previsto dagli artt. 32 e 35 CTS).
- ▶ E' possibile sia in sede di variazione dello statuto sia in sede di costituzione prevedere **clausole statutarie che entrano in vigore con l'operatività del RUNTS** per evitare violazioni di norme (Nota Minlavoro del 29.12.2017)
- ▶ Tutte **le norme fiscali in materia di imposte sui redditi**, tranne quelle citate di seguito, entreranno **in vigore con il periodo d'imposta successivo a quello all'operatività del RUNTS**, che a sua volta sarà avviato entro 6 mesi dalla operatività della relativa struttura informatica.
- ▶ **Già dal 01/01/2018 entrano in vigore** alcune **norme fiscali agevolative degli ETS per ODV, APS e Onlus**: titoli di solidarietà (art. 77), social lending (art. 78), social bonus (art. 81), imposte indirette e tributi locali (art. 82), erogazioni liberali (art. 83), esenzione Ires dei redditi degli immobili di ODV e APS (artt. 84 e 85), deduzioni e detrazioni per oneri (art.102,co.1, lett. e,f,g).
- ▶ La norma sulla **deducibilità delle erogazioni liberali** alle ONLUS (la cd. «più dai meno versi») decade a fine 2017 e le nuove deduzioni entrano in vigore dal 01/01/2018 per i soggetti iscritti

Il Decreto sul 5 per mille

50

- Il **D.Lgs. n.111/2017** riforma la disciplina dell'istituto del 5 per mille dell'IRPEF, che è entrata in vigore il 19.07.2017.
- La **normativa di dettaglio** sulle modalità e termini per l'accesso al 5 per mille deve essere emanata entro 120 giorni dell'entrata in vigore del Decreto.
- Le nuove disposizioni **ampliano i potenziali beneficiari** del contributo che sono tutti gli ETS iscritti; in particolare il 5 per mille potrà essere destinato alle seguenti sei categorie: 1) tutti gli ETS iscritti; 2) finanziamento delle ricerca scientifica e università; 3) ricerca sanitaria; 4) sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza; 5) sostegno delle ASD riconosciute dal CONI che svolgono una rilevante attività sociale; 6) finanziamento a favore di beni culturali e paesaggistici.
- La riforma prevede che il DPCM da emanarsi entro 120 giorni stabilirà le modalità di riparto delle **scelte non espresse** dai contribuenti (in passato ripartite in proporzione alle scelte espresse).
- La **procedura di erogazione** non sembra diversa da quella precedente.
- La riforma infine prevede una serie di **obblighi di pubblicità e trasparenza** sia per i soggetti beneficiari sia per l'amministrazione erogatrice; i beneficiari non possono utilizzare il 5 per mille per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione del 5 per mille stesso; inoltre i beneficiari oltre ai tradizionali obblighi di rendicontazione, devono pubblicare sul proprio sito gli importi ricevuti e il rendiconto, mentre l'amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul sito web entro 90 giorni gli elenchi dei beneficiari con un link al rendiconto sul sito.

Modifica al Codice Civile: operazioni straordinarie

51

- ▶ Il CTS secondo la **Legge 106/2016** doveva portare una revisione della disciplina del Libro I, Titolo II, del codice civile.
- ▶ L'unico intervento contenuto nel **D. Lgs. n.117/2017** è collocato nell'art. 98, che inserisce nel codice civile il **nuovo art. 42-bis, dedicato alle «reciproche» trasformazioni, fusioni e scissioni** delle associazioni, riconosciute e non, e delle fondazioni.
- ▶ La disposizione finalmente **chiarisce la diversa visione** che si era formata **tra dottrina e giurisprudenza amministrativa** (vedi Cons. Stato 5226/2014) sulla applicabilità analogica agli enti del Libro I della trasformazione eterogenea prevista per le società dagli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c...
- ▶ Secondo il «**principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al D. Lgs. N. 6/2003**» affermato dalla Legge Delega n. 106/2016 (art. 3, lett. e), ora l'art. 42-bis del c.c. fissa come solo limite a queste operazioni l'**eventuale divieto contenuto nello statuto** degli enti coinvolti.
- ▶ La nuova norma prevede che gli amministratori ex art. 2500-sexies, co. 2, devono predisporre una **situazione patrimoniale** non risalente a più di 120 giorni e una **relazione** sulla motivazione e sugli effetti della trasformazione. Sono **richiamati per la trasformazione** gli artt. 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, co. 2, 2500-quinquies e 2500-nonies del cod. civ. **e per le fusioni e scissioni** genericamente le disposizioni previste per le società di capitali, in quanto compatibili.
- ▶ Le **iscrizioni degli atti** si fanno per gli ETS nel RUNTS e per gli enti regolati dal Libro I del c.c. nel Registro delle Persone Giuridiche.

L'Attività del CNDCEC

- ▶ Interventi durante l'iter parlamentare della **Legge Delega**
- ▶ Interventi nella fase di formulazione dei **Decreti Legislativi** da parte del Ministero del Lavoro e delle Attività Sociali
- ▶ Audizione presso le **Commissioni parlamentari**
- ▶ Emanazione di un **primo commento** destinato agli iscritti ad inizio Agosto 2017
- ▶ Emanazione di una **Circolare Generale** sulla riforma in data 10 Novembre 2017 (pubblicamente consultabile sul sito del CN); nuova versione dopo i decreti attuativi e correttivi
- ▶ Predisposizione di alcune proposte normative per i **Decreti correttivi** e integrativi previsti entro 12 mesi dalla Riforma (art. 1, co. 7. L. 106/2016).
- ▶ In corso di preparazione un **Format di Convegno e/o un corso di e-learning** per gli Ordini
- ▶ Il CN si proporrà come controparte tecnica nell'elaborazione degli schemi e dei criteri di formazione dei **Bilanci di esercizio** e dei **Bilanci sociali** da parte del Ministero.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE !!!

